

CODICE ETICO

ADOTTATO DALLA FONDAZIONE “CASA MARTA ETS”

Art. 1 – Preambolo.

Questo Codice Etico non vuole essere altro che un quadro generale che raffigura i principi di buon senso e vivere civile orientati al rispetto della vita in tutte le sue forme di cui il perseguimento dei fini della Fondazione ne è un valido baluardo. Tali norme sono volte ad orientare la vita di ognuno nello svolgimento delle attività connesse direttamente e indirettamente con quelle della Fondazione e del relativo impatto sociale. Il Codice pertanto non intende definire analiticamente gli specifici comportamenti che devono essere adottati da tutti coloro che verranno in contatto con la Fondazione, bensì ha la finalità di fornire indirizzi generali di carattere etico-comportamentale volto ad orientare le valutazioni e le scelte in modo responsabile per gli indirizzi di comportamento adottati nell'esecuzione delle proprie e diverse attività.

1.1 – Il contesto normativo di riferimento è quello disciplinato D.Lgs n. 231 dell'8 giugno 2021 sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica” che introduce la corresponsabilità dell'ente a quella della persona fisica che pone in essere l'illecito comportamentale. L'adozione del Codice Etico combinata con l'attività di vigilanza esercitata dagli organi della Fondazione a ciò deputati, pone in essere il modello organizzativo adottato da Fondazione Casa Marta ETS.

1.2 – La finalità del Codice Etico è quella di voler rappresentare la ‘Carta Costituzionale della Fondazione’ o se si vuole il suo ‘DNA’; quello strumento di deontologia dell'Ente che formalizza i principi e gli standard di comportamento richiesti all'interno dello stesso.

1.3 – Il presente Codice Etico vincola tutti i soggetti che a qualunque titolo vengano a contatto direttamente o indirettamente con la Fondazione a titolo esemplificativo e non esaustivo: appartenendovi, partecipandovi, sostenendola, lavorandovi, operando per e/o con la fondazione, fornendo la propria opera, svolgendo rapporti di lavoro subordinato, collaborandovi occasionalmente, ricoprendo la qualità di fornitore, partecipando alla gestione o amministrazione della stessa quali amministratori, sindaci o appartenenti ad altri organi, ecc... Tutti questi soggetti si devono ritenere destinatari di questo Codice e pertanto tenuti ad osservarlo e per quanto di loro competenza impegnarsi a farlo osservare nei principi ivi contenuti, al fine di evitare qualsiasi danno alla reputazione della Fondazione Casa Marta ETS.

Art. 2 - Principi etici generali di comportamento.

Nessuno, seppur nella convinzione di agire a vantaggio della Fondazione e nel perseguimento dei fini della stessa, è giustificato ad adottare comportamenti in contrasto con questo Codice ai quali deve essere riconosciuto valore primario ed assoluto.

2.1 - Ogni comportamento deve essere ispirato al:

- a. rispetto della legge e di ogni norma imperante volta alla tutela della persona in ogni sua determinazione;
- b. rispetto della persona, dei bambini e di qualsiasi essere umano senza distinzione alcuna di razza, sesso, ideologia, religione, opinione politica e quant'altro idoneo a determinare la vita e la dignità della stessa in ogni sua forma;
- c. rispetto dell'ambiente e degli animali;
- d. perseguimento ed incentivazione della professionalità in ogni sua estrinsecazione;
- e. impegno a valorizzare i principi di integrità, correttezza, accuratezza, veridicità e trasparenza nel proprio operato, sia nei rapporti con la Fondazione che con gli altri;
- f. responsabilità sociale;
- g. tutela dei fini, del patrimonio e dell'immagine della Fondazione;
- h. perseguimento del valore della trasparenza;
- i. rispetto della privacy;
- l. tutela del principio di salute e sicurezza nell'esercizio di ogni attività della Fondazione.

Art. 3 - Rapporti tra Fondazione ed Enti Pubblici, Enti Privati, Fondazioni, Associazioni, Associazioni Ospedaliere e Pubblica Amministrazione.

La Fondazione si impegna nei rapporti con persone giuridiche di natura sia privata che pubblica e associazioni sia private che pubbliche anche non dotate di personalità giuridica, di perseguire i propri obiettivi adottando tutti i principi di cui in questo Codice ne chiede l'osservanza e richiedendo che anche i soggetti con cui la Fondazione verrà in contatto, si impegnino all'osservanza. Inoltre la Fondazione richiede l'impegno da parte di questi Enti nell'attività che sarà instaurata ad agire nel pieno rispetto del principio del libero e trasparente scambio di ogni informazione e documento che deve essere comunque ritenuto di natura strettamente riserva e confidenziale ed usato al solo fine dello scopo per cui viene fornito e di cui sia il soggetto divulgante che il soggetto ricevente si impegnano a garantirne la segretezza e ad adottare tutte le cautele per tale fine.

Art. 4 - Rapporto tra Fondazione e partners sostenitori.

La Fondazione non accetta in alcun modo il sostegno espresso in qualsiasi forma e non acconsente ad intrattenere alcun rapporto con persone, società e/o enti profit o no profit nella cui attività non vengano condivisi i valori etici espressi in questo Codice.

Art. 5 – Rapporti tra Fondazione e donatori.

Anche i soggetti donatori sono destinatari del presente Codice e pertanto non sarà accettato nessun atto di liberalità elargito da coloro che non perseguono, condividono, e non si impegnano ad osservare e far osservare questo Codice Etico della Fondazione. A tal fine l'attività di raccolta fondi deve essere ispirata da entrambe le parti alla più totale trasparenza, rispetto delle leggi e di questo Codice Etico nel perseguimento dei fini statutari di Fondazione Casa Marta ETS.

Art. 6 – Rapporti tra Fondazione e personale.

La Fondazione garantisce un ambiente di lavoro sicuro, salubre ed efficiente e volto a valorizzare le attitudini di ciascuno nella sua crescita umana e professionale, conformemente alla condivisione dei principi della Fondazione. Tutto il personale deve impegnarsi ad osservare e far osservare i principi di questo Codice Etico.

Art. 7 – Questioni di opportunità

La Fondazione si impegna ad osservare e a far osservare a qualunque soggetto che venga in contatto con la stessa i seguenti canoni:

- a. evitare la determinazione di conflitto di interesse;
- b. astenersi dal ricevere compensi illeciti;
- c. astenersi dal ricevere omaggi che abbiano un valore monetario o suscettibile di valore monetario più che simbolico;
- d. astenersi dal richiedere la rifusione di spese a titolo di rappresentanza immotivate, speculative, inopportune e contrarie ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- e. astenersi dal divulgare qualsiasi informazione, dato e/o contenuto (nel significato più ampio che si possa attribuire a tale termine) recepiti nell'esercizio di qualsiasi attività, a qualsiasi titolo prestata con o per la Fondazione poiché da ritenersi di natura strettamente riservata;
- f. astenersi dal partecipare ad attività antisociali, criminali e fraudolente;
- g. astenersi da destinare qualsiasi tipo di contributo, sovvenzione o finanziamenti a qualsiasi titolo ottenuto e da chiunque erogato, per fini diversi da quelli a cui invece sono destinati;
- h. astenersi da attività caratterizzate, seppur in maniera lecita, da intenti in cui la finalità di lucro è prevalente rispetto ai fini della Fondazione;
- i. astenersi dall'acquisto di beni e/o servizi in contrasto con i principi di economicità ed adeguatezza in favore della Fondazione;
- l. astenersi da adottare qualsiasi condotta che possa recare danno all'immagine ed alla reputazione della Fondazione.

Art. 8 – Modalità di attuazione e controllo del presente Codice Etico.

Il presente Codice Etico entra in vigore con l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione. Ogni soggetto che entrerà in contatto con la Fondazione dovrà necessariamente prendere visione di questo documento. La Fondazione si riserva il diritto di esercitare il controllo ed i relativi provvedimenti attraverso il Consiglio di Amministrazione di concerto con il suo Presidente, organi a cui viene riconosciuto il potere di adottare tutti i relativi provvedimenti disciplinari e le sanzioni che, nel caso specifico dei dipendenti, saranno comunque conformi alle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. I provvedimenti disciplinari che il Consiglio di Amministrazione potrà pronunciare sono:

- a. il richiamo;
- b. l'ammonizione;
- c. la sospensione;
- d. l'espulsione;
- e. oltre alla retrocessione sino al licenziamento per i propri dipendenti.

Firenze, 22 Marzo 2024